



PROCURA DELLA REPUBBLICA
FIRENZE

Firme 16.01.2025

Oggetto: Rilascio di copia di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo. Novità introdotte con legge n.207 del 30/12/2024 in vigore dal 01.01.2025 – Istruzioni operative

L'art. 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha introdotto le seguenti modifiche sui diritti per l'invio della copia informatica nel procedimento penale **con decorrenza dal 01.01.2025**:

“Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. a) all'articolo 269:

1) al comma 1, dopo le parole: «copie di» sono inserite le seguenti: «atti e»;

2) al comma 1-bis, dopo le parole: «è estratta» è inserita la seguente parola: «direttamente»;
b) dopo l'articolo 269 è inserito il seguente art. 269 bis - Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale.

“Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 8 al presente testo unico”

c) l'allegato n. 8 è sostituito dal seguente:

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfettizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

L'importo dei diritti da corrispondere per le copie informatiche di atti e documenti analogici non è più, pertanto, commisurato al numero di pagine scansionate ma è stabilito in maniera forfettizzata, secondo gli importi previsti dal nuovo allegato 8 agli artt. 269 e 269 bis TU 115/2002.

Il compenso forfettizzato è dovuto in considerazione dell'attività di

"riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici" e di "trasmissione con modalità telematica" e viene stabilito nella misura di 25 euro "per ogni supporto di dati".

Da una prima lettura e salve diverse interpretazioni ministeriali che potranno intervenire, si ritiene con l'espressione "per ogni support dati" indicare il numero di supporti presenti o relativi al fascicolo processuale.

A titolo esemplificativo se un fascicolo oltre alla parte documentale in TIAP Document@ ha anche dei supporti il cui contenuto non è riversabile in TIAP il contributo forfettizzato sarà pari ad euro 25 per il riversamento da TIAP Document@ cui si aggiungeranno ulteriori euro 25 per ogni altro supporto esterno di cui si richiede il riversamento, il tutto a prescindere dal numero di supporti resi disponibili dalla parte. Analogamente, nei procedimenti in cui sono state eseguite intercettazioni le partizioni di ARCHIVIO RISERVATO e ADI andranno considerate come autonomi supporti.


Permangono, invece, dubbi sulla portata applicativa dell'art.269 comma 1 bis, pertanto, allo stato, si ritiene non applicabile l'esonero dal pagamento del contributo forfettizzato in considerazione del fatto che l'attività di mediazione del personale amministrativo, nella visione del fascicolo anche da remoto, è ad oggi sempre necessaria in ambito penale.

Per quanto riguarda le richieste di copia cartacea, si precisa che non sarà più possibile formulare richiesta di copia in formato analogico di fascicoli già digitalizzati; mentre per quanto riguarda i fascicoli non ancora digitalizzati la richiesta copia darà diritto alla riproduzione cartacea con le stesse tariffe applicate finora, in quanto la novella legislativa non ha riguardato tale tabella.

Tali nuovi importi sono già in vigore e sono riferibili a tutte le trasmissioni effettuate dal dall'01.01.2025.

Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web della Procura della Repubblica di Firenze.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Francesca Merlini



Il Procuratore della Repubblica
Dott. Filippo Spiezia

